



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 1446/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi a carico di un esperto selezionato ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 80/2021 e del d.P.C.M. dell'8 settembre 2021 (prot. ANAC n. 36316 del 18 marzo 2024 e prot. n. 39829 del 26 marzo 2024).

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto - concernente l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi a carico di un esperto nella pianificazione e nell'esecuzione degli interventi di trasformazione digitale, selezionato ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 80/2021 e da inserire nell'ufficio del c.d. *Transformation Office* - si rappresenta quanto segue.

Deve innanzitutto precisarsi che il presente parere viene reso a titolo di collaborazione istituzionale ai fini di fornire all'Amministrazione richiedente indicazioni utili sull'applicazione della normativa anticorruzione, con particolare riguardo al conferimento degli incarichi pubblici e a fattispecie di conflitti di interesse, ciò nonostante la questione relativa all'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico in questione sia *sub iudice*.

Ciò posto, preliminarmente occorre verificare l'eventuale violazione nel caso di specie delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001, recanti alcune tipizzazioni del conflitto d'interesse. Al fine di verificare se nell'ipotesi sottoposta all'attenzione ricorrono i presupposti di applicabilità delle discipline in esame, occorre innanzitutto identificare le competenze del soggetto interessato, tanto "in provenienza" quanto "in destinazione". Sulla base degli atti prodotti dall'istante, è risultato che il ...omissis...:

- è attualmente dipendente a tempo indeterminato (con impegno part-time) presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale Responsabile di progetti con Protezione Civile Nazionale e Enti governativi e locali (incarico in provenienza);
- è risultato vincitore della procedura di selezione indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento per la trasformazione digitale per il profilo di "Esperto nella pianificazione e nell'esecuzione degli interventi di trasformazione digitale", da inserire nell'ufficio del c.d. *Transformation Office*, mediante conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell'8 settembre 2021 (incarico in destinazione).

Sulle fattispecie di inconfiribilita' e incompatibilita' disciplinate dal d.lgs. 39/2013



Ciò posto, occorre *in primis* analizzare l'eventuale sussistenza nel caso concreto di cause di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013. Infatti il legislatore ha ritenuto che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa di per sé agevolare la pre-costituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali/amministrativi di vertice (inconferibilità) e che il contemporaneo svolgimento di alcune attività sia di per sé idoneo ad inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione (incompatibilità).

Si tratta infatti di presunzioni assolute di conflitto di interessi, al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono inconferibili *ab origine* o incompatibili con altri incarichi. Il legislatore ha ritenuto quindi insufficiente in questi casi l'ordinario strumento di gestione del conflitto, ossia l'astensione, e non ha ammesso prova contraria.

Tenuto conto dell'incarico in provenienza ricoperto dal dott. ...*omissis*..., potrebbe astrattamente rilevare nel caso concreto l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013, secondo il quale non possono essere conferiti alcuni incarichi a favore di coloro che svolgono o che abbiano svolto nei 2 anni precedenti (c.d. «periodo di raffreddamento») incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o dall'ente pubblico, nonchè a favore di coloro che svolgono o che abbiano svolto – nel medesimo periodo – attività professionale in proprio in favore della medesima P.A. o del medesimo ente che conferirebbe l'incarico di destinazione.

Occorre rilevare che l'interessato risulta essere un dipendente di ente pubblico (CNR) che svolge anche attività professionale in proprio ma non in favore della medesima P.A. o del medesimo ente che conferirebbe l'incarico di destinazione.

Pertanto, nel caso prospettato si ritiene di escludere la configurabilità di ipotesi di inconferibilità in quanto non rileva l'incarico in provenienza svolto dal dott. ...*omissis*...

Altrettanto si ritiene per le fattispecie di incompatibilità laddove il dipendente venga ad assumere l'incarico di consulente (esperto) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento per la trasformazione digitale. Infatti l'unica ipotesi di incompatibilità che potrebbe venire in rilievo nel caso di specie è quella prevista dall'art. 9 del citato decreto, non applicabile nel caso concreto per carenza del requisito soggettivo in destinazione.

Detta disposizione disciplina infatti l'assunzione, dopo il conferimento dell'incarico amministrativo, di incarichi e cariche presso enti di diritto privato sottoposti a controllo, regolazione o finanziamento da parte della P.A. conferente ovvero di contestuale svolgimento di attività professionale in proprio in favore dello stesso ente. Speculare all'art 4 sopra citato, anche in questo caso non sussisterebbe il presupposto concernente il contestuale svolgimento di attività professionale in proprio in favore dello stesso ente che conferisce l'incarico.

In conclusione, alcuna fattispecie di inconferibilità e incompatibilità disciplinata dal d.lgs. 39/2013 è configurabile nel caso in cui venga conferito l'incarico di consulenza (esperto) al dott. ...*omissis*... da parte della PCD/ Dipartimento per la trasformazione digitale.

Sulla fattispecie di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001

Un secondo aspetto da valutare attiene poi alla possibile applicabilità del c.d. divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti dell'interessato che, quale dipendente di un Ente pubblico di ricerca nazionale (CNR), dovrebbe essere assunto quale esperto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento per la trasformazione digitale mediante conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 80/202, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri



di attuazione dell'8 settembre 2021.

Come noto la norma in questione prevede che *«I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»*.

Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 21 del d.lgs. 39/2013, il quale prescrive che *"Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*.

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è, pertanto, riferito a quei dipendenti, nei termini di cui sopra, che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali, pena la sanzione della nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che il divieto per il soggetto privato, che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Si tratta pertanto di una fattispecie qualificabile in termini di "incompatibilità successiva" alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico, quale ipotesi che si configura quale integrazione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità contemplate dal d.lgs. n. 39 del 2013, come si evince dalle disposizioni stesse in materia di pantouflage contenute all'art. 21 del citato decreto.

Ciò premesso, non si ritiene applicabile nei confronti del dott. ...*omissis*... la previsione di cui all'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 in quanto, da un lato, l'art. 1, comma 7 ter, d.l. n. 80/2021 esclude l'operatività del divieto di pantouflage per gli incarichi conferiti nell'ambito del PNRR e, dall'altro, difetterebbe il passaggio pubblico-privato richiesto dalla norma.

Infatti, con riferimento al primo aspetto, si rileva che il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage il conferimento di incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione a soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR. Ed infatti l'art. 31 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, con cui sono state apportate modifiche all'art. 1 del d.l. n. 80/2021, prevede fra l'altro, al co. 7-ter, che *"[...] Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Nel caso concreto, si tratta di conferire al dott. ...*omissis*... l'incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 113/2021) e del d.P.C.M. dell'8 settembre 2021 e s.m.i. in attuazione dell'art. 10 cit., nell'ambito del contingente di personale chiamato ad



operare a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione dell'Agenda Digitale.

Detto contingente è allestito per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pertanto, si rileva che l'interessato svolgerà nel contesto PNRR (realizzazione della Riforma 1.2 della Missione 1 – Componente 1 del PNRR di cui alla Tabella A del DM 6 agosto 2021 e ss.mm.ii), attività del tutto analoghe a quelle dei soggetti i cui incarichi sono conferiti ai sensi dell'art. 1 comma 7-ter d.l. 80/2021.

Alla luce di una lettura sostanzialista e non formalista, considerata la ratio del quadro normativo di riferimento, è possibile ritenere che all'incarico in questione possa applicarsi lo stesso trattamento dei soggetti di cui al richiamato co. 7-ter del d.l. 80/2021, in considerazione del fatto che, diversamente opinando, nello specifico caso in esame si produrrebbe una iniquità sostanziale con disparità di trattamento in contrasto con i principi di cui all'art. 3 Costituzione (Delibera n. 591/2022).

Ulteriore considerazione per la quale si esclude l'applicazione del pantouflage nel caso concreto è l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del pantouflage.

Dunque, viene meno uno degli elementi costitutivi della fattispecie vietata, come già concluso dall'Autorità in fattispecie analoghe (cfr. Delibera n. 917/2019; Delibera 1090/2020).

L'interessato è infatti un dipendente che non andrà ad assumere un incarico presso un soggetto privato destinatario dei poteri autoritativi o negoziali esercitati quale dipendente pubblico negli ultimi tre anni di servizio. Diversamente opinando si giungerebbe a considerare applicabile la disciplina del pantouflage anche nel caso in cui il passaggio di incarichi avvenga tra soggetti pubblici, il che è contrario alla stessa ratio della disciplina del pantouflage.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene pertanto che, con riferimento all'incarico da conferire al dott. ...*omissis*..., non trovi applicazione il divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.

Sull'incompatibilità speciale di cui all'art. 3, comma 4, d.P.C.M. dell'8 settembre 2021

Resta da valutare l'eventuale sussistenza dell'incompatibilità "speciale" di cui all'art. 3, comma 4, d.P.C.M. dell'8 settembre 2021 e, più in generale, di un conflitto d'interessi ostativo al conferimento dell'incarico in questione.

L'art. 3, co. 4 del citato decreto, rubricato "*Conferimento incarichi, durata e rapporto di lavoro*" dispone che "*I componenti del contingente osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti e affini, abbiano interesse. L'espletamento dell'incarico avviene nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, agli esperti è vietata l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto o di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del contingente. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse, costituisce causa di decadenza dell'incarico*".

Occorre rilevare al riguardo che l'Autorità non si esprime su fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di incarichi previste da discipline speciali; ad ogni buon conto si rappresenta che la verifica, *alias* possesso dei



requisiti di inconferibilità va vagliata al momento della nomina e, l'opzione sulla incompatibilità, al momento dell'accettazione della carica/incarico.

Si richiama sul punto quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 39/2013 che impone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto.

Considerato che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico, l'Autorità nella Delibera n. 833 del 2016 ha ritenuto *«altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti»* (cfr. anche PNA 2019)

Le indicazioni definiscono pertanto una modalità del procedimento di conferimento dell'incarico rendendo plausibile che, soltanto al termine di una procedura "concorsuale", dopo l'approvazione dei verbali concorsuali e l'individuazione del vincitore, andrà effettuata la verifica dell'assenza degli impedimenti in coincidenza con la sottoscrizione del contratto.

In sede di domanda, per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà semmai dichiarare la propria situazione rispetto alle condizioni di "inconferibilità/incompatibilità" dell'incarico che potrebbero – in quel momento – impedirne la nomina ma solo – effettivamente – all'esito della procedura e prima della stipulazione del contratto si potrà accertare l'idoneità al posto e quindi verificare la permanenza degli impedimenti, dichiarandone nel caso l'inconferibilità o la successiva incompatibilità (mancato esercizio dell'opzione), senza stipulare il contratto di lavoro.

L'autorità ha più volte rappresentato che la *"sussistenza di una ipotesi di inconferibilità va rilevata, all'esito delle procedure concorsuali e fatto salvo il perfezionamento del rapporto di lavoro, nel momento del conferimento dell'incarico, allorché l'interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013"* (cfr. FAQ in materia di Anticorruzione 7.15).

Sull'applicabilità dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

L'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, inoltre, stabilisce che *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi"*.

La norma viene in rilievo nel caso di specie in quanto il dott. ...*omissis*... risulta titolare di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tuttavia, vige al contempo una "clausola di salvezza" posta dal comma 6 che, nel delimitare i casi di obbligatorietà dell'autorizzazione, vi sottrae i *"dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno"*. Tale ultima disposizione trova piena applicazione nel caso di specie, tenuto conto che, come precisato dall'istante, l'interessato opererebbe presso la propria amministrazione di appartenenza in regime di part time al 50%. Pertanto, il dott. ...*omissis*... non sarebbe tenuto a richiedere un'autorizzazione specifica al Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'assunzione di incarichi presso altre pubbliche amministrazioni.

Sul conflitto d'interesse

Come precisato dal PNA 2019, anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe celarsi una situazione di conflitto d'interesse. Esso si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per



favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee.

Inoltre, l'Autorità ha rilevato come il conflitto possa non essere limitato a una tipologia di atti o procedimenti, ma risultare generalizzato e permanente (cd. strutturale) in relazione alla posizione ricoperta. In quest'ipotesi, posto che l'esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità. Ciò in quanto la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tuttavia, a fronte di un conflitto cd. strutturale "il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa" (Cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1). In ogni caso spetta all'amministrazione la verifica in ordine alla eventuale sussistenza di una situazione di conflitto nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Sulla medesima linea si attesta la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 121/01 in tema di prevenzione dei conflitti necessaria a tutelare gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, giova richiamare la parte in cui viene precisato che "un conflitto d'interessi può sorgere anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione, in quanto è sufficiente che le circostanze compromettano l'esercizio obiettivo e imparziale delle sue funzioni. [...] Analogamente, il concetto di conflitto d'interessi non riguarda di norma le situazioni in cui i compiti di esecuzione del bilancio dell'UE da parte della persona in questione sono legati a decisioni 1) di natura generale e basate su criteri oggettivi che si applicano a un intero settore dell'economia o a un gruppo molto ampio di potenziali beneficiari e 2) che non sono pertanto compromesse da motivi affettivi, da affinità politica o nazionale e da interesse economico, né dal fatto che la persona in questione o un suo familiare figurino tra i beneficiari". La Commissione UE raccomanda di trattare tali situazioni mediante il ricorso al dovere di astensione o a misure idonee a prevenire e - se del caso - a risolvere i conflitti d'interesse, assicurando di fatto la totale estraneità della persona "interessata" al procedimento decisionale.

Alla luce di quanto sopra osservato si ritiene che nel caso di specie l'assunzione dell'incarico di esperto presso il Dipartimento per la trasformazione digitale da parte del dott. ...*omissis*... possa certamente dare luogo ad un conflitto d'interesse potenziale nel caso in cui l'incarico presso la società INVITALIA S.p.a. non sia effettivamente cessato. In questa ipotesi, infatti, l'imparzialità dell'azione amministrativa facente capo all'interessato potrebbe essere minata dagli interessi economici di cui è portatore in qualità di collaboratore esterno della citata società. Inoltre, lo stesso potrebbe trovarsi a ricoprire contemporaneamente i ruoli di "controllore" e "controllato" nella misura in cui, dovendo per conto del Dipartimento verificare il corretto utilizzo dei fondi PNRR (anche) da parte di INVITALIA, si trovi a dover esaminare attività cui abbia a vario titolo partecipato nella veste di consulente della società.

Al contempo, però, si ritiene che la cessazione di tale incarico potrebbe determinare una totale cesura dei



rapporti, funzionale a neutralizzare i rischi sopra evidenziati. Ciò, tuttavia, non esclude una eventuale diversa valutazione del Dipartimento, anche in considerazione del cd. "periodo di raffreddamento" decorso fino ad oggi.

L'Autorità ha infatti prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica. Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, si è ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. PNA 2019; Delibera n. 321/2018 e Delibera 1054/2020).

Occorre rilevare che l'Autorità non ha inteso individuare un lasso di tempo decorso il quale il rischio di conflitti viene meno automaticamente, ma, piuttosto, ha ritenuto che il biennio antecedente all'assunzione di un nuovo incarico costituisca un periodo rilevante ai fini della valutazione dei conflitti d'interesse. In altri termini, l'amministrazione che intenda attribuire un incarico ad un soggetto è tenuta, nell'ambito della propria discrezionalità, a vagliare tutte le posizioni da quest'ultimo ricoperte presso enti pubblici e privati almeno negli ultimi due anni, rappresentando la prossimità temporale un indice di rischio oggettivo da ponderare alla luce delle ulteriori circostanze concrete che connotano la fattispecie e che, quindi, potrebbero concorrere ad aggravare il giudizio complessivo o, diversamente, a ridurre le probabilità di realizzazione del conflitto.

In quest'ottica, ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico di esperto al dott. ...*omissis*..., il Dipartimento per la trasformazione digitale dovrà vagliare non solo il periodo di tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di consulenza presso INVITALIA S.p.a. ma, ad esempio, anche l'attività effettivamente svolta dallo stesso presso la società, eventuali impatti sull'utilizzo dei fondi PNRR e, più in generale, se l'interessato possa adeguatamente ed efficacemente svolgere l'incarico, astenendosi in tutti i casi in cui la società summenzionata sia destinataria delle attività di controllo.

In conclusione, nel caso prospettato e sulla base delle argomentazioni sopra riportate, si ritengono sussistenti gli elementi per configurare una ipotesi di conflitto di interessi potenziale con conseguente obbligo di astensione da parte del dott. ...*omissis*...

Laddove, poi, venga rilevata una situazione di conflitto non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alla posizione che l'interessato andrebbe a ricoprire presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, si ritiene che l'Amministrazione valuti ragioni di opportunità ai fini del conferimento dell'incarico in questione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10 aprile 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente